



Esenzione dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera per persone con dimora senza attività lucrativa

Sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o l'Accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (*art. 2 cpv. 7 OAMal*).

Questa possibilità di esenzione non vale per le persone senza attività lucrativa provenienti dall'UE/AELS, che sono assicurate lì nell'ambito di un sistema dell'assicurazione malattie **previsto dalla legge**. Queste persone sono obbligate ad assicurarsi nello Stato di residenza Svizzera.

I seguenti documenti sono obbligatori per poter decidere in merito a una domanda di esenzione:

- permesso per dimoranti temporanei L o permesso di dimora B (non vale per i cittadini svizzeri)
- attuale attestato di assicurazione dell'ufficio straniero competente sulla copertura assicurativa in caso di cure in Svizzera (copertura assicurativa equivalente alla LAMal)

L'esenzione o la rinuncia all'esenzione non possono essere revocate senza un motivo particolare.